



ELEZIONE E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE – ULTERIORE PRECISAZIONE

Genova, 2 gennaio 2020 - Banca CARIGE S.p.A., ad integrazione di quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria del 31 gennaio 2020 e nelle inerenti relazioni illustrative nonché nel comunicato stampa diffuso in data 30 dicembre u.s., rende noto che l'art. 1, commi 302 e seguenti, della Legge 160/2019 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 - avente ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" - ha apportato ulteriori modifiche agli artt. 147-ter (in tema di elezione e composizione del Consiglio di Amministrazione) e 148 (in tema di composizione del Collegio Sindacale) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) prevedendo che in sede di nomina di detti organi venga adottato un criterio di riparto che assicuri l'equilibrio fra generi in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti (anziché un terzo come in precedenza previsto) degli Amministratori eletti e dei membri effettivi del Collegio Sindacale. Tale criterio si applica per sei mandati consecutivi.

Il criterio di riparto di cui sopra si applica a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo successivo alla data di entrata in vigore della predetta Legge 160/2019 (1° gennaio 2020).

La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in questione.

INVESTOR RELATIONS & RESEARCH

tel. +39 010 579 4877

investor.relations@carige.it

RELAZIONI ESTERNE

tel. +39 010 579 3380

relazioni.esterne@carige.it